



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1366 del 16.04.2025

Corte Sportiva di Appello n.29

Seduta del giorno 16.4.2025

Presidente: avv. Pasquale Raganati;

Componenti: avv. Paolo Calcagni; avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla società POL. DIL. VIRTUS 04 codice FIP 050344 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 823, di cui al C.U. n° 1322 del 11/4/2025, relativo alla gara n° 585 del campionato di categoria Divisione Regionale 1, con il quale è stata comminata al tesserato FRANCESCO MARIA PORFIDIA la squalifica per 2 gare per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco [art. 33,3/2b RG];
- è presente il presidente della reclamante società, sig. Carlo Della Valle il quale si riporta al reclamo. A domanda della Corte conferma che il comportamento tenuto dal tesserato Porfidia è stato correttamente sanzionato dagli arbitri e, quindi, dal giudice di prime cure. Chiede però applicarsi le attenuanti generiche in considerazione del fatto che il Porfidia ha sempre tenuto un comportamento irreprensibile e non ha ricevuto sanzioni quantomeno negli ultimi 5 anni;
- sentito il primo arbitro il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto. Precisa che tra il Porfidia e l'avversario vi fu contatto fisico, ma lieve;
- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria ha trovato conferma il comportamento tenuto dal tesserato Porfidia, coerente peraltro con quanto dichiarato dallo stesso presidente della reclamante società;
- rilevato che il tesserato Francesco Maria Porfidia non risulta avere alcun provvedimento sanzionatorio negli ultimi 5 anni e che quindi è possibile applicare le attenuanti generiche di cui all'art. 21,4 r.g.

PQM

Accoglie il reclamo e commina al tesserato Francesco Maria Porfidia la sanzione della squalifica per una gara, ai sensi degli artt. 33,3/2b e 21,4 r.g., convertita, come da richiesta della reclamante società, in ammenda pecuniaria, ai sensi dell'art. 64 r.g.;

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Napoli, 16 aprile 2025

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati